

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN DIRITTO COMPARATO (CDC)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento è emanato nel rispetto della Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi dell'Insubria, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi di Bologna e l'Università degli Studi di Trieste per la costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca in Diritto Comparato (CDC).

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Convenzione. Scopo del presente Regolamento è quello di specificare le modalità di funzionamento del CDC non espressamente dichiarate nella Convenzione.

Art. 2 - Organi del CDC

Gli organi del Centro sono quelli previsti dall'art. 3 della Convenzione, ossia:

- le Unità operative
- il Consiglio Scientifico
- il Comitato Direttivo
- il Direttore Scientifico

Art. 3 – Organizzazione del CDC

Il Centro si articola in Unità operative, allo scopo di organizzare le attività del Centro presso gli Atenei convenzionati. Al fine dell'attuazione delle attività del Centro, le Unità Operative sono dotate di autonomia funzionale nell'ambito della programmazione adottata dal Consiglio Scientifico e approvata dal Comitato Direttivo.

Art. 4 – Afferenze o adesioni

Potranno essere istituite nuove Unità Operative presso altre Università che facciano richiesta di aderire al Centro, nonché presso altri dipartimenti, istituzioni di ricerca od enti privati che condividano gli obiettivi del Centro, in relazione all'instaurazione, con questi ultimi, di rapporti convenzionali di collaborazione.

Sull'opportunità di istituire nuove Unità Operative si esprime il Consiglio Scientifico.

A ciascuna Unità Operativa possono afferire fino a un massimo di 10 tra professori di ruolo e ricercatori designati dalle strutture organizzative di ciascun Ateneo convenzionato. Ogni Unità Operativa indica al proprio interno un responsabile.

Art. 5 - Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'attività del Centro secondo quanto statuito dall'art. 5 della Convenzione.

Il Consiglio Scientifico viene convocato dal direttore, anche per via telematica, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri.

Per i docenti universitari di ruolo, professori e ricercatori, il rinnovo di adesione al Consiglio Scientifico è tacito, salvo disdetta dell'interessato o salvo richiesta motivata del Comitato Direttivo.

Art. 6 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'Organo cui compete la gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale del Centro, secondo quanto statuito dall'art. 6 della Convenzione.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, anche per via telematica, e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 7 – Il direttore scientifico

Il Direttore Scientifico svolge le funzioni previste all'art. 7 della Convenzione. Il Direttore **designa** tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Direttore che terrà le sue veci in caso di impedimento o assenza.

Art. 8 - Coordinamento attività di ricerca, informazione e diffusione

Il Centro ha lo scopo di promuovere l'attuazione di programmi di ricerca e l'approfondimento scientifico e culturale delle tematiche di cui all'art. 2 della Convenzione. A questo fine, il CDC intende promuovere l'attività di ricerca anche a livello europeo partecipando a Bandi di concorso che abbiano per oggetto i temi della ricerca del Centro, in collaborazione con le Università aderenti al Centro e con Enti Terzi di diritto privato e di diritto pubblico.

Art. 9 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento potrà essere aggiornato e integrato con delibera del Consiglio che provvederà a darne tempestiva comunicazione ai membri del Consiglio Scientifico.